



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 542 del 28/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 del 02/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **9/2022** a favore della Ditta **PUNTO NAUTICA s.r.l.** per l'attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferì del Comune di Gioiosa Marea (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta Punto Nautica s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 8/2022 del 12.01.2022 e successiva integrazione prot n° 393/22 del 17.02.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 774/22 del 13.01.2022 e 4993/22 del 17.02.2022, volta ad ottenere il rilascio dell’AUA ai sensi del comma 1 lett. a) per lo scarico dei reflui, c) per le emissioni in atmosfera ed e) per l’impatto acustico del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi del Comune di Gioiosa Marea (ME);
VISTO	l’A.A. n° 15/2007 del 08.05.2007, ancora in corso di validità, rilasciato da questo Ente ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n° 152/06 alla Ditta Costruzioni Nautiche s.r.l. per le emissioni in atmosfera prodotte dai punti di emissione E1, E2 e E3;
VISTO	l’A.A. n° 17/2009 del 24.03.2009, ancora in corso di validità, rilasciato da questo Ente ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n° 152/06 alla Ditta Costruzioni Nautiche s.r.l. per le emissioni in atmosfera prodotte dal punto di emissione E4;
VISTA	la D.D. n° 183 del 20.02.2014 con la quale questo Ente ha proceduto alla voltura degli AA.AA. sopracitati a favore della Ditta Punto Nautica s.r.l.;
VISTO	il certificato di allaccio alla rete idrica e fognaria rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Gioiosa Marea, con protocollo n° 16868 del 30.11.2021 pervenuto con le integrazioni documentali inviate dalla Ditta;
VISTO	il verbale n° 9cds A.U.A. del 18.03.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 5132/22 del 18.02.2022 svolta in via telematica, durante la quale si decide di poter procedere all’adozione dell’AUA richiesta una volta pervenuti i pareri endoprocedimentali di merito da parte della STA di Messina e dell’UTC del Comune di Gioiosa Marea (ME);
VISTO	il parere di competenza per lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria comunale e il N.O. acustico rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Gioiosa Marea (ME), rilasciato con nota protocollo n° 4997 del 04.04.2022, trasmessa dal SUAP ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11087/22 del 05.04.2022;
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 07/2022 espresso dalla STA di Messina con nota protocollo n° 25966 del 13.04.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 5918 del 19.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12948/22 del 20.04.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 05.01.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2022** a favore della Ditta **Punto Nautica s.r.l.**, per lo scarico in fognatura di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di costruzioni di imbarcazioni svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: lo scarico civile e lo scarico di dilavamento del piazzale dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. effettuare, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, l'esame chimico sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del trattamento in occasione di evento meteo ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici, Rame, Zinco e Saggio di Tossicità acuta inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. mantenere separata la linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale dalle altre linee idrauliche;
3. obliterare la "grata" interna (o scarico parziale S8), in quanto non più collegata ad alcun sistema di scarico e non utilizzata;
4. non immettere nella rete idrica di scarico interna acque reflue o altre sostanze di scarto derivate dal processo produttivo;
5. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;

7. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
8. garantire il destino degli scarti della depurazione (materiale decantato, oli ed acque di controlavaggio del filtro a coalescenza) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
9. esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti;
10. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
11. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
12. trasmettere annualmente una relazione di sintesi su quantità e qualità delle acque scaricate, quantità di acque attinte, di materie prime e di materie prime ausiliarie utilizzate, gestione della dotazione depurativa, quantità e destino dei fanghi e degli oli residuati dalla depurazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Cabina gelcottatura	Polveri ⁽¹⁾ SOV (C.O.T.) ⁽²⁾	≤ 3 ≤ 50	Filtri a tessuto Carboni attivi
E ₂	Cabina smerigliatura	Polveri totali ⁽³⁾	≤ 40	Filtri a tessuto Abbattitore a umido
E ₃	Laminazione	Polveri totali ⁽³⁾ Stirene ⁽⁴⁾	≤ 40 ≤ 150	Carboni attivi
E ₄	Rep. Falegnameria	Polveri ⁽³⁾	≤ 40	Filtri a tessuto

(1) D.Lgs. n° 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48-48.2

(2) D.Lgs. n° 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48-48.3

(3) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.b)

(4) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II par. 4 Tab D, Classe III

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza annuale, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali,

oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 7) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. svolgere tutte le fasi di lavorazione unicamente negli ambienti indicati nella planimetria allegata all'istanza;
2. confinare le cabine con l'installazione di teloni rigidi a scorrere o porte a soffietto;
3. installare su ciascun impianto di abbattimento a carboni attivi un dispositivo conta-ore in modo da poter correlare le ore lavorative, il tempo di funzionamento degli abbattitori e la capacità di depurazione dei carboni attivi;
4. identificare chiaramente i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
5. rendere conformi i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
6. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
7. riportare nei risultati analitici degli autocontrolli l'indicazione del metodo utilizzato, l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato, le letture dei conta-ore ed il valore dei metri quadri dei semilavorati e prodotti realizzati fino alla data del campionamento;
8. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
9. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06, ed annotare su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
10. effettuare le operazioni di pulizia delle attrezzature (pennelli, rulli, ecc.) nel campo di azione degli impianti di aspirazione fissi e/o mobili in funzione, al fine di poter garantire un impatto contenuto sia nell'ambiente di lavoro sia di diffusione all'esterno dello stabilimento;
11. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06 adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
12. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità annuale, agli Organi di controllo competenti;
13. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

- a) nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
- b) dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
- c) quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
- d) quantitativo espresso in m²/anno dei prodotti finiti;
- e) il numero di ore di funzionamento degli impianti di depurazione;
- f) il numero e la tipologia di imbarcazioni assemblate;
- g) le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento;
- h) le quantità e le date di sostituzione dei filtri e carboni attivi effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro/scarico, F.I.R., fattura);
- i) le date di effettuazione dei controlli periodici (refluo di dilavamento e emissioni in atmosfera), gli accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, le modalità e la frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Art. 10) I contenitori delle materie prime utilizzate dovranno essere immagazzinati in modo tale da evitare sversamenti e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 11) La gestione e lo smaltimento dei rifiuti generati nel ciclo produttivo e/o comunque connessi allo svolgimento delle attività autorizzate, dovranno essere condotti in osservanza alle vigenti normative, con particolare attenzione al deposito temporaneo presso lo stabilimento dei materiali che abbiano caratteristiche di infiammabilità, esplosività e/o tossicità.

Art. 12) Gli spazi esterni limitrofi al capannone dovranno essere mantenuti costantemente puliti.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 18) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Gioiosa Marea (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 19) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento sito in Contrada Caferì del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 28.04.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Heana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

All. 1



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci ls.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
Pec : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Rif. prot. n° del

Messina, prot. n. 0025990 del 13/04/2022

OGGETTO: Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – TRASMISSIONE PARERE PROT. 0022085 DEL 01/04/2022

Al SUAP del Comune di
GIOIOSA MAREA (ME)
tributi@pec.comunegioiosamarea.it

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Alla Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L.
puntonautica@legalmail.it

In riferimento alla Ditta indicata in oggetto, per il seguito di competenza si trasmette il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. 25966 del 13/04/2022.



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico

Comune di Gioiosa Marea (ME) Protocollo in arrivo n. 0005918 del 19-04-2022



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is. 87 - 98123 Messina
Tel. 090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0025966 del 13/04/2022

Rif. prot n _____ del _____

All. n. _____

OGGETTO: Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. –

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 7/2022

Considerazioni generali

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- VISTO** l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
 - comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:
- comma 4: "i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
 - comma 5: "Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]".
- VISTO** l'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;
- VISTO** l'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- VISTO** il D.A. n. 74/GAB del 8 maggio 2009, "Linee-guida per l'adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71";
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000" che al punto 2 chiarisce che "ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991";
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n. 170";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito di richiesta AUA pervenuta dal SUAP del Comune di Gioiosa Marea – pratica n. 03195830835-10012022-1706 Ditta PUNTO

NAUTICA S.R.L., con nota prot. 5132/22 del 18/02/2022 (prot. ARTA n. 10197 del 21/02/2022), indice la conferenza di servizi in modalità telematica per il 18/03/2022;

✓ che il SUAP del Comune di Gioiosa Marea trasmette il 01/03/2022 via pec l'istanza AUA della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., (prot. ARTA n. 12319 del 01/03/2022), con la documentazione tecnica progettuale:

- *RELAZIONE TECNICA DI INTEGRAZIONE PER ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, a cura della BrandoServices S.r.l.s. (Ing. Brando Francesco, Ing. Valeria Broccio), in data 28/01/2022*
- *RELAZIONE TECNICA valutazione rischio chimico presso lo stabilimento della ditta PUNTO NAUTICA s.r.l. sito in contrada Caferi 2, 98063 Gioiosa Marea (ME) - Verifica svolta in data 28/10/2021*
- *VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, a cura della BrandoServices S.r.l.s. (Ing. Brando Francesco, Ing. Valeria Broccio), in data 28/01/2022*
- *Procura speciale - 03195830835-10012022-1706.0001.PDF.P7M*
- *A 11 conformità. Scarichi - 03195830835-10012022-1706.0002.MDA.PDF.P7M*
- *E 11 scia scarico acque reflue - 03195830835-10012022-1706.0003.MDA.PDF.P7M*
- *E 5 emissioni sonore nei limiti - 03195830835-10012022-1706.0004.MDA.PDF.P7M*
- *Valutazione impatto acustico - 03195830835-10012022-1706.0002.PDF.P7M*
- *F 15 procura speciale - 03195830835-10012022-1706.0005.MDA.PDF.P7M*
- *Modulistica nazionale AUA - 03195830835-10012022-1706.0006.MDA.PDF.P7M*
- *Scheda anagrafica - 03195830835-10012022-1706.0007.MDA.PDF.P7M*

✓ il SUAP del Comune di Gioiosa Marea trasmette il 28/03/2022 via pec, prot. n. 4571 del 28/03/2022 (prot. ARTA n. 21013 del 29/03/2022) il verbale della CdS del 18/03/2022;

CONSIDERATA la richiesta della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., in fase di istanza di AUA, per l'attività di costruzione di imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, con il seguente ciclo di lavorazione, come riportato nella relazione tecnica:

- **ceratura dello stampo:** si provvede alla spalmatura manuale di cera sulla superficie interna dello stampo;
- **spruzzatura della resina:** lo stampo è spruzzato con resina (gelcoat) fino a ricoprire la superficie interna dello stampo stesso. Questa fase è svolta nella cabina di verniciatura dotata di impianto di abbattimento (punto di emissione E1);
- **taglio parti in legno:** i supporti, rinforzi ed elementi in legno sono realizzati nel reparto falegnameria, in cui si intende utilizzare un impianto di aspirazione centralizzato dei trucioli di legno (punto di emissione E4);
- **laminazione:** si provvede all'applicazione manuale, con l'ausilio di rullo, di resina poliesteri, fogli di fibra di vetro a strati e supporti in legno nei punti che necessitano di rinforzi. Le operazioni sono svolte nel Reparto di lavorazione. Pertanto, i quantitativi di resine impiegati non sono considerati tra le quantità di materie prime che determinano emissioni in atmosfera (punto di emissione E3);
- **sgusciatura:** non appena la resina si è solidificata si provvede all'estrazione della sagoma (scafo, coperta, ecc.) dallo stampo;
- **smerrigliatura:** lavorazione di rifilatura e smussatura delle imperfezioni presenti sulla sagoma effettuata con l'ausilio di smerigliatrici e rifilatrici. Questa attività è svolta nella cabina di smerigliatura, dotata di impianto di abbattimento (punto di emissione E2);
- **assemblaggio; pre-rifinitura; rifinitura e imballaggio;**

CONSIDERATA la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: Atto Autorizzatorio n. 15/2007 prot. 14621 del 08/05/2007 (punto di emissione E₁, E₂, E₃); Atto Autorizzatorio n. 17/2009 prot. 10741 del 24/03/2009 (punto di emissione E₄) rilasciati dalla Provincia Regionale di Messina;

CONSIDERATA l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune territorialmente competente: parere favorevole del Comune di Gioiosa Marea prot. 4997 del 04/04/2022 per lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopraesposto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l'attività della Ditta PUNTO NAUTICA S.R.L., di costruzione imbarcazioni in vetroresina fino a 6,40 metri, svolta nello stabilimento sito in Contrada Caferi, n. 2 del Comune di Gioiosa Marea, foglio di mappa 14 particelle 730, 733, esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti indicati nella tabella e prescrizioni.

Valori limiti di emissione

P. E.	Provenienza	Portata (m ³ /h)	Inquinante	V.L.E (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento
E ₁	Reparto gelcottatura	23.000	Polveri ⁽¹⁾	≤ 3	F.T. + C.A.
			S.O.V. (come C.O.T.) ⁽²⁾	≤ 50	
E ₂	Reparto smerigliatura	22.000	Polveri totali ⁽³⁾	≤ 40	F.T.
E ₃	Reparto laminazione	2 X 15.000	Polveri totali ⁽³⁾	≤ 40	C.A.
			Stirene ⁽⁴⁾	≤ 150	
E ₄	Reparto falegnameria	3000	Polveri totali ⁽³⁾	≤ 40	F.T.
(1) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48 - 48.2 (2) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte III, par. 48 - 48.3 (3) D.A. ARTA 176/GAB del 09/08/2007, Art. 2 lett. b) come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010 (4) D.Lgs. 152/06 All. I alla Parte V, Parte II, par. 4 Tab. D, Classe III					

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

- il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sui punti di emissione E₁, E₂, E₃, E₄, in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
- i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013;
- l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
- i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
- nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
- il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fine di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
- gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
- in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
- ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

– STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;

12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
 - ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

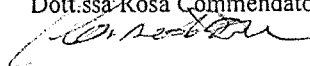
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina
 Dott.ssa Rosa Commendatore




IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonio Lo Dico

